

IL MITO DELLA VIGENTE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Quanto una situazione in cui veniamo a trovarci non ci piace, possiamo reagire in almeno tre diversi modi:

- **scappare**, voltando le spalle a tutto ciò che ci appare come ostile;
- **ubriacarci** (*anche metaforicamente*), cercando di non pensarci e di vegetare tappandoci occhi, orecchie e naso, cioè tutto quello che può distoglierci dal considerare la nostra condizione;
- **impegnarci ad intervenire** per cambiare tutto quel che non ci va a genio.

Se nella lettura siete arrivati fin qui, è evidente che le prime due soluzioni prospettate non vi attirano più di tanto, per cui diviene inevitabile prendere in considerazione la terza.

Qui, però, è necessaria un'altra pausa di riflessione.

Dobbiamo chiederci: l'ambito politico-istituzionale in cui siamo immersi ci consente di operare proficuamente e serenamente nel senso da noi voluto, nel rispetto delle nostre convinzioni e del nostro impegno morale/sociale? Risposta: **NO!**

Per renderci conto della correttezza di questa amara e dura risposta dobbiamo considerare il contenitore istituzionale in cui siamo stati inscatolati.

Facciamolo, ripassando velocemente la nostra vigente Costituzione, che, in quel che esula dalle espressioni altisonanti dei Principi, **appare stilata con la precisa intenzione di escludere che il 'popolo-sovrano' lo possa essere veramente, interponendo poderosi cavalli di Frisia tra il 'Potere' e la gente.**



La **Costituzione della Repubblica Italiana** è la legge fondamentale dello Stato italiano:

- approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947;
- promulgata il 27 dicembre 1947;
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947;
- è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Stringate osservazioni

Riporto, a seguire, alcuni articoli della vigente Costituzione.

Non la riporto integralmente, perché tutti possono andarla a trovare sulla rete o nelle librerie, anche accompagnata da commenti di maniera, tutti tesi ad esaltarne una inesistente bellezza.

Voglio precisare: anch'io apprezzo decisamente i principi enunciati in essa, ma assolutamente non riesco a condividere un entusiasmo ed una sudditanza che sarebbero giustificati se, poi, nella nostra Carta fondamentale ci fosse un disegno istituzionale democraticamente aperto e correttamente controllabile da parte della comunità dei cittadini (il 'popolo') che sono TACCIATI di essere 'sovrani'.

Ho riportato solo quegli articoli della Costituzione che mi suggeriscono commenti miei, esterni ed estranei al trionfalismo di maniera.

Ho quindi inserito un certo numero di mie stringatissime '**Osservazioni**' (scritte su fondo grigio) nei punti in cui ritengo sia auspicabile una collettiva presa di coscienza delle incongruenze che la nostra classe politica ha sempre voluto e vuole puntigliosamente sottacere e sfruttare a proprio vantaggio.

Voglio evidenziare i due diversi tipi di rilievo che oso avanzare nei confronti della Costituzione:

- il primo tipo è quello dell'ERRORE proprio della Costituzione, cioè quello del rilievo diretto avanzato nei confronti del testo, così com'è (quelli che considero come ERRORI di questo tipo li evidenzierò scrivendo in **grassetto-rosso** le frasi che li descrivono);
- il secondo tipo è quello del DIFETTO DI PROTEZIONE dal clamoroso mancato rispetto della Costituzione stessa: mancato rispetto che, per DIFETTO DI PROTEZIONE è stato reso possibile per gli occupanti pro tempore delle istituzioni.

Nel loro complesso, le '**Osservazioni**' vogliono evidenziare quella che il silenzio dei nostri '**occupanti interni**' vuole palesemente favorire per proprio tornaconto: la **elusione da parte della Costituzione del fondamentale e generale concetto che mi fa riconoscere nel diritto concreto alla partecipazione attiva ed efficiente dei cittadini alla gestione della Repubblica l'elemento distintivo della DEMOCRAZIA**, parola che, ricordiamolo, significa "potere, autorità, governo" del popolo.

Le '**Osservazioni**' sono **stringatissime** perché l'intenzione è quella di fornire spunti per riflessioni autonome e non quella di abbozzare un qualsiasi indottrinamento di chi abbia la pazienza di leggere.

Per onestà intellettuale e radicale trasparenza, voglio anche tentare di instillare in chi mi legge un dubbio su quale sia la **vera motivazione dell'esaltazione della vigente Costituzione**.

Ritengo verosimile, possibile, probabile che questo battage pubblicitario altro non sia che l'astuta applicazione da parte dei nostri politici delle istruzioni di Goebbels (*Ministro della Propaganda di Hitler*) ai suoi subalterni: **"Dite una bugia una, cento, mille, un milione di volte e diventerà verità"**.

Dico **"verosimile, possibile, probabile"** questa motivazione dei peana riferiti alla Costituzione e cantati dalla nostra classe politica perché essi vengono proprio da coloro che hanno saputo e sanno approfittare a proprio esclusivo vantaggio di quelle che considero come **palesi manchevolezze** della Costituzione stessa.

PREMESSA: UNA PRIMA CRITICA, SOLO 'FORMALE'

"Il potere di definire le istituzioni della 'Res Publica', chi ce l'ha?"

Nella Costituzione oggi vigente, non c'è risposta a questa domanda.

Lo spirito che si respira quando si legga l'attuale Carta Fondamentale della Repubblica Italiana è: **"Le cose stanno così! Punto e basta!"**.

E, viste sia la considerazione in cui sono stati tenuti i risultati di troppi referendum, sia le spudorate leggi elettorali, nonché quelle di finanziamento dei SOLITI NOTI, la dichiarazione **"La sovranità appartiene al popolo..."** si è dimostrata tanto inconsistente da suonare come una presa per i fondelli da parte dei nostri **OCCUPANTI INTERNI**.

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

2 - La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Osservazione

Se la sovranità, l'autorità suprema nella Repubblica, "appartiene al popolo", allora, come si sono permessi, i costituenti, di stabilire che detta sovranità essa debba essere subordinata alle loro scelte: **"... nelle forme e nei limiti della Costituzione"**, forme e limiti che essi stessi hanno definito?

È chiaramente una pesante contraddizione, che la dice lunga anche sull'atteggiamento originario della classe politica italiana: già allora c'era il vizio di fondo di voler imporre dall'alto la volontà propria di un 'gruppo' che, per quanto eletto, non era comunque titolare di un proprio autonomo potere. Questo vizio di fondo, purtroppo, si è consolidato ed ingigantito col passare del tempo.

C'è chi sostiene che la frase **"... nelle forme e nei limiti della Costituzione"** sia stata inserita per non dare campo ad una possibile 'dittatura della maggioranza'. A riguardo obietto che sarebbe stato sufficiente inserire il concetto espresso nella frase "Nella Repubblica, il potere politico democratico non prevale sui diritti inalienabili della persona"

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Osservazione

In tema di 'solidarietà sociale', penso che ci si debba chiedere come mai sia stato accettato che, nei trattati internazionali sottoscritti dai nostri rappresentanti, sia riconosciuta una assoluta libertà di movimento di quelle enormi quantità di risorse che, con la loro delocalizzazione, fanno sparire qui da noi proprio quel lavoro su cui, dichiaratamente, si fonda la Repubblica. Dove si sarà nascosta quella solidarietà?

Art. 3.

1 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Osservazione

Più avanti vedremo, purtroppo, come la Repubblica si sia comportata in relazione all'adempimento del suo preciso dovere in merito alla realizzazione di condizioni di eguaglianza tra i cittadini tutti.

Art. 4.

1 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

2 - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Osservazione

La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto al lavoro, ma non individua su chi gravi il corrispondente dovere, per cui tale diritto resta, purtroppo, sulla carta.

Per contro, il cittadino ha il dovere di svolgere un'attività **"secondo le proprie possibilità e la propria scelta"**.

Non si cita il **dovere** di adattarsi a svolgere un lavoro scegliendolo comunque tra quelli disponibili sul mercato. **Tale dovere resta così solo un dovere morale nemmeno enunciato**

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Osservazione

Questo articolo afferma che **la Repubblica è "indivisibile"**: a me sta bene che l'Italia sia quella che è, ma non credo sia corretto imporre una qualsiasi indivisibilità: perché il popolo-sovrano non deve essere anche libero di dividersi in due o più nazioni /Stati)?

Già tenendo conto dei soli avvenimenti europei di questi ultimi decenni (dal 1989 in poi), si constata che sostenere l'indivisibilità di uno Stato è solo una teoria, **se poi estendessimo la nostra osservazione all'ultimo paio di secoli, una tale affermazione apparirebbe addirittura come ridicola.**

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Osservazione

Nonostante l'impegno che i Costituenti fecero assumere alla Repubblica, l'Italia è stata portata ad intervenire in armi in operazioni molto discutibili (Afghanistan) o chiaramente di stampo coloniale (Iraq), sostenendo, da una parte, dei torturatori riconosciuti (come il signor Dostun, Ministro del Governo nostro 'amico') e, dall'altra, accettando che tra le motivazioni a favore dell'intervento ci fossero, per l'Italia,

- sia lo spirito di subordinazione all'amico potente (cioè il cedimento ad una pressione esercitata sull'Italia per farci intervenire, nonostante ci fosse una nostra dichiarata avversione ad agire in tale senso);

- sia la prospettiva di acquisire il diritto di partecipare alla ricostruzione post-bellica; fatto, questo, che avrebbe fatto aumentare il nostro PIL (Prodotto Interno Lordo) dello 0,1%!

(entrambe queste motivazioni moralmente e costituzionalmente inaccettabili, sono state esposte in dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica all'epoca)

Per chiudere l'argomento che riguarda l'impiego all'estero delle nostre forze armate, sono personalmente convinto della aderenza allo spirito della Costituzione dell'invio di nostri reparti sia a fungere da forze di interposizione e di pacificazione in caso di conflitti già in corso sia a fermare pulizie etniche operate da forze militari regolari o da bande armate organizzate da maggioranze violente.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Osservazione

Purtroppo, il Tricolore ha sventolato anche laddove non c'era onore: sui campi di battaglia delle guerre coloniali, sui campi di concentramento italiano in Libia, davanti alle truppe inviate dalla monarchia sabauda a sedare nel sangue sia le ribellioni che si ebbero contro l'annessione del Regno delle Due Sicilie, sia quelle di Milano, nel 1898, quando furono usati i cannoni per soffocare le proteste scoppiate per la dilagante fame.

Per questo, forse, **della nostra attuale bandiera non c'è da andare troppo orgogliosi**, tanto che, nella quarta Sezione di quest'opera oserò proporre la sostituzione, proprio facendo riferimento alla sua presenza dentro a scenari di cui penso ci dobbiamo storicamente vergognare, anche senza mettere in conto i due inaccettabili interventi citati nell'Osservazione all'articolo precedente.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 21.

- 1 - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*
- 2 - La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*
- 3 - Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*
- 4 - In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.*
- 5 - La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*
- 6 - Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

Osservazione

Purtroppo, la nostra Costituzione **non impone e nemmeno perora la causa della correttezza e completezza dell'informazione**: al diritto di esporre liberamente il proprio pensiero (o quello che vogliamo appaia come tale), **non corrisponde alcun dovere di correttezza e lealtà nei confronti dei destinatari dell'informazione.**

Questo comporta che chi disponga di mezzi economico-finanziari di rilievo detenga anche il potere di influenzare arbitrariamente a proprio vantaggio l'opinione pubblica, finanziando testate addomesticate ed anchorman particolarmente seguiti.

È chiaramente una grave mancanza della nostra Carta Fondamentale.

Art. 25.

- 1 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.*
- 2 - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.*
- 3 - Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.*

Osservazione

Per certi versi, la certezza della automatica individuazione di chi sia destinato a giudicarci presenta un lato di dubbia validità: **può succedere che chi abbia intenzione di compiere un determinato atto 'discutibile' scelga di compierlo in modo da assicurarsi un giudice probabilmente favorevole alla sua posizione.**

In anni passati, ad esempio, tutti i film che avessero qualche probabilità di essere soggetti ad un intervento da parte di organi giudiziari venivano presentati, in prima visione, a Bolzano, dove era di ruolo un giudice di manica larga ed essendo proprio il Tribunale della città in cui si fosse avuta la prima proiezione pubblica del film stesso la sede del 'giudice naturale' del film (e di chi fosse intervenuto nella sua produzione e diffusione).

Come contraltare del secondo comma, è necessario ricordare che, in ossequio ad un altro principio, c'è stato chi, inquisito come indagato della commissione di determinati reati, avendo conseguito una posizione di fortissimo potere, abbia provveduto a far depenalizzare il reato per cui era indagato o per abbreviarne i termini di prescrizione in misura molto corposa.

Art. 26.

- 1 - *L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.*
- 2 - *Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.*

Osservazione

È necessario segnalare una forzatura che, senza dir nulla agli italiani, è stata inserita in trattati stipulati in ambito europeo: la possibilità che organi giudiziari di Paesi dell'Unione impongano l'arresto di persone da loro perseguite senza che la Repubblica italiana possa eseguire alcun controllo della rispondenza del procedimento in corso in quel Paese ai requisiti garantisti inseriti nella nostra Costituzione.

Se a questa norma comunitaria si aggiunge il contenuto dell'accordo che ha dato vita all'Eurogendfor (la gendarmeria sovranazionale – che gode di immunità assoluta all'interno dei singoli Stati), c'è di che essere perplessi e preoccupati per il rischio di dover sottostare ad inaccettabili persecuzioni, anche programmate ed organizzate da 'chi può'.

...

Art. 28.

- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.*

Osservazione

Purtroppo, l'applicazione del principio fissato da questo articolo non è sempre facile in quanto lo spiccio strapotere di funzionari e dipendenti pubblici può raggiungere vette difficilmente immaginabili e contrastabili, anche quando non scada nella commissione di reati o di comportamenti comunque perseguibili.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

...

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

...

Art. 45.

- 1 - *La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.*
- 2 - *La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.*

Osservazione

Sull'argomento sarebbe probabilmente utile stabilire, dopo sessant'anni, se le strutture cooperativistiche siano state davvero un vantaggio per i soci o lo siano stati prevalentemente per i gestori delle centrali cooperative, spesso organiche a gerarchie di partito. In particolare, sarebbe opportuno rilevare la distribuzione percentuale delle mansioni dei soci e delle corrispondenti contribuzioni versate da quel mondo un po' 'a parte' e che, nonostante le istituzionalizzate condizioni di favore, è stato ugualmente teatro di clamorosi fallimenti.

Art. 47.

- 1 - *La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.*
- 2 - *Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.*

Osservazione

Ultimamente, questo articolo è stato ridicolizzato dalla nostra classe politica, che ostentatamente e continuamente parla di incrementare i consumi e che non si vergogna di lasciar passare in TV uno spot in cui tutti ringraziano un consumatore perché ha fatto la spesa: nessuno si chiede e gli chiede se avesse davvero bisogno di quel che ha comprato. Basta solo che abbia speso!

Perché questo 'tradimento' dell'etica del risparmio?

Semplice ... se si sia disposti a pensar male!

Senza pensare a tutto il 'giro' che viene generato a monte, la spesa comporta un aumento, per lo meno, dell'IVA incassata dall'erario, cioè di soldi che 'LORO', i nostri 'occupanti interni', si troveranno a poter gestire, ovviamente senza il vincolo di comportarsi da 'buoni padri di famiglia'!

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

- 1 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- 2 - Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- 3 - La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
- 4 - Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Osservazione

Resta da vedere e valutare se e quanto quella democrazia **rigorosamente ed esclusivamente rappresentativa** che qui trova il suo viatico sia vera democrazia (art. 1) o ne rappresenti solo una sbiadita icona.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Osservazione

'Quelli là', i nostri 'occupanti interni', la 'CASTA' (cioè l'oligarchia partitocratica che ci domina) vuole farci credere che l'adesione ad un partito sia necessaria per poter partecipare a determinare le scelte di politica nazionale.

Questa è chiaramente una colossale menzogna, tesa a determinare e mantenere un proprio predominio sulla scena politico-istituzionale, infatti all'articolo 3 la Costituzione afferma che i cittadini debbono essere eguali davanti alla legge (a qualunque legge, anche quelle elettorali) indipendentemente dalle loro "... opinioni politiche ...", che possono contemplare la scelta di aderire ad un partito o di non aderirvi.

È da notare, poi, che per essere eletti Presidente della Repubblica o essere incaricati di formare il Governo, per la Costituzione non sia affatto necessaria l'adesione ad un qualunque partito (anzi, i Presidenti della Repubblica hanno sempre restituito la loro tessera di partito, quando ne avevano una al momento della loro elezione). È da sottolineare, infine, che l'articolo 67 della Costituzione esclude persino che i partiti possano imporre la loro disciplina a chi sia stato eletto nelle loro liste elettorali e che, mentre l'articolo 3 assicura che tutti i cittadini possono partecipare alla gestione politica della Repubblica, l'articolo 98 autorizza la Repubblica stessa a vietare l'iscrizione ad un qualunque partito da parte di alcuni funzionari di particolare rilievo.

Per la Costituzione, quindi, i partiti non sono affatto depositari esclusivi del diritto di 'fare politica' all'interno delle istituzioni.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Osservazione

Se non ci fosse da piangere, la lettura di questo articolo farebbe sorridere, ridere, sbellicarsi dalle amare risate: i cittadini possono, dunque, rivolgere petizioni alle Camere che, come vedremo più avanti, non si sono mai degnate nemmeno di discutere in aula una qualsiasi legge di iniziativa popolare, anche se sottoscritta da un numero di cittadini ben superiore alle dovute 50.000 unità.

Chiedo dunque: quale valore ha questo articolo?

Art. 51.

- 1 - **Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.**
- 2 - **La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.**
- 3 - **Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.**

Osservazione

Purtroppo, l'organizzazione della dominante partitocrazia ha voluto dimenticare quella che, stando all'articolo 3, avrebbe dovuto essere il nucleo di questo articolo: l'allocuzione "in condizioni di eguaglianza" - e si è divertita a creare il massimo possibile della diseguaglianza tra 'chi c'è già', cioè 'LORO' e chi osasse pensare di poter entrare ai livelli alti della politica.

Ricordo che è stata fatta man bassa di quattrini pubblici versati nelle casse dei partiti (risorse non concesse agli 'altri') e sono state approvate e promulgate leggi elettorali contenenti indiscutibili favori normativi sempre a 'LORO'.

Dove sono, dunque, le condizioni di eguaglianza?

E voglio commentare anche la precisazione che riguarda una falsa eguaglianza tra 'maschietti' e 'femminucce', **che vuole costringere gli elettori ad andare a sbirciare tra le gambe dei candidati che intendono votare**: ritengo che sia sbagliato ed offensivo per le donne riservare ad esse delle 'quote', come astutamente sono orientati a fare i vertici della politica per acquisire consenso e voti da elettrici mentalmente labili. Le 'riserve di posti' sono giustificabili solo in presenza di minoranze demograficamente soverchiate.

Invece di demenziali 'quote rosa', più o meno dichiarate, per assicurare la 'parità di opportunità' basterebbe semplicemente raddoppiare il numero massimo dei componenti ammessi in ciascuna lista elettorale, vietando che ciascun sesso sia presente con un numero di candidati superiore alla metà di quel massimo.

Art. 53.

- 1 - **Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.**
- 2 - **Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.**

Osservazione

Per contro, La Costituzione **non prescrive alla Repubblica di gestire i proventi del gettito fiscale con la prudenza e l'oculatazza del buon padre di famiglia: questa mancanza ci ha portato a 'disporre' di un debito pubblico inconcepibile. Tra l'altro, la Costituzione esclude (come vedremo più avanti) qualsiasi intervento dei cittadini-SOVRANI(???) in materia di bilancio (art. 75)**

Art. 54.

- 1 - **Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.**
- 2 - **I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.**

Osservazione

Letto il secondo comma di questo articolo resta da chiedersi come mai non sia previsto dalla legislazione vigente l'automatica esclusione dal posto di 'lavoro', 'impiego' per quei pubblici funzionari che si disonorino divenendo protagonisti di episodi di corruzione e concussione (e magari altri reati particolarmente connessi all'attività nella P.A.).

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I
Le Camere.

Art. 55.

- 1 - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*
- 2 - Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.*

Art. 56.

- 1 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.*
- 2 - Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.*
- 3 - Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.*
- 4 - La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*

Art. 57.

- 1 - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.*
- 2 - Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.*
- 3 - Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.*
- 4 - La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*

Art. 58.

- 1 - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.*
- 2 - Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.*

Art. 59.

- 1 - È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.*
- 2 - Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.*

Osservazione

Qui voglio rilevare una pesante lacuna nella Costituzione: **la legge fondamentale della Repubblica non pone alcun obbligo in relazione al mantenimento di una adeguata rappresentatività dell'insieme dei gestori del potere legislativo**, che, in una 'democrazia rappresentativa' è da considerare come potere principale dello Stato.

Abbandonando la definizione delle leggi elettorali all'arbitrio di coloro che pro tempore siedono in Parlamento, è stato lasciato un incontrollato squarcio di cui essi si sono serviti per assicurarsi condizioni di smaccato favore nella conservazione del loro 'posto'.

Le leggi elettorali che via via sono state adottate, infatti, sono state sistematicamente orientate a limitare ed incanalare il consenso formale dei cittadini verso le espressioni delle loro 'confraternite', piuttosto che ad assicurare il miglior coerente e sostanziale riconoscimento del già insufficiente principio "una testa un voto".

'La sovranità appartiene al popolo', proclama il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, ma ai cittadini (che costituiscono il popolo) non è affatto assicurato il diritto MINIMO di essere rappresentati nelle Istituzioni nella massima misura concretamente conseguibile, attribuendo premi di maggioranza ed inserendo antidemocratici sbarramenti.

La scusa della necessità del conseguimento di un livello adeguato di governabilità e la presenza della lacuna costituzionale cui fa riferimento questa osservazione consente alla indisturbata CASTA di farsi le regole che ad essa fanno comodo.

...

Art. 61.

1 - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2 - Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Osservazione

Alla luce di quanto sottolineato nella precedente **Osservazione**, fa mestamente sorridere la cura posta nel voler assicurare la corretta scansione temporale nella successione tra un Parlamento ed il successivo.

...

Art. 68.

1 - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2 - Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3 - Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Osservazione

Probabilmente sarebbe sufficiente e probabilmente doveroso escludere che un qualsiasi parlamentare possa essere arrestato nel corso del suo mandato (per rispetto per i cittadini che l'hanno eletto).

Per il resto, qualsiasi privilegio e qualsiasi immunità dovrebbe essere cancellata.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Osservazione

... il fatto che i parlamentari abbiano il potere di legiferare liberamente anche su questo tema ha consentito loro di modularsi le 'indennità' come meglio hanno creduto, esagerando senza ritegno ...

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

...

Art. 71.

1 - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

2 - Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Osservazione

È da notare che, nei sessantaquattro anni dall'entrata in vigore della Costituzione, **non è MAI arrivato in un'Aula Parlamentare nessuno degli oltre seicento disegni di legge proposti dal 'popolo-sovrano'.**

A me pare che tutto questo sia clamorosamente significativo del livello di considerazione che la CASTA ha del 'popolo sovrano'.

Art. 73.

- 1 - *Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.*
- 2 - *Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.*
- 3 - *Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.*

Art. 74.

- 1 - *Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.*
- 2 - *Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.*

Osservazione

Si fatica a capire come abbiano fatto i diversi presidenti pro tempore a far passare senza obiezioni le leggi del finanziamento pubblico ai partiti e le leggi elettorali che aiutano i consolidati gruppi di potere del Parlamento a restare eternamente tali (ma di questo ho già parlato e riparerò).

Art. 75.

- 1 - *È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.*
- 2 - *Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.*
- 3 - *Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.*
- 4 - *La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*
- 5 - *La legge determina le modalità di attuazione del referendum.*

Osservazione

A mio avviso, il secondo comma di questo articolo rappresenta una istituzionale presa per i fondelli del 'popolo-sovrano'. I costituenti si sono infatti permessi di dire all'insieme dei cittadini:

"Voi siete sovrani, ma guai a voi se vi permettete di discutere i bilanci del 'regno', guai a voi se vi permettete di esporre le vostre opinioni sul 'contenuto' delle carceri (oggi notoriamente vergognoso), guai a voi se volete per caso discutere su chi sia nostro alleato, a quali condizioni lo possa essere e quali siano le nostre limitazioni di sovranità grazie ai trattati stipulati con i più svariati contraenti (alleati o non)!"

Forse io sono troppo schizzinoso, ma a me pare di essere stato e di continuare ad essere preso in giro!

E qui, inoltre, **c'è un'altra grave lacuna del dettato costituzionale: in esso non c'è alcuna norma che almeno tenti di rendere impossibile l'aggiramento/violazione dei risultati dei referendum**, come si è vergognosamente verificato nella concessione dei 'rimborsi elettorali' ai partiti dopo che una maggioranza 'bulgara del popolo-sovrano aveva abolito il finanziamento pubblico dei partiti stessi.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

- 1 - *Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che ab-*

biano valore di legge ordinaria.

- 2 - Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.*
- 3 - I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.*

Osservazione

Questo meccanismo previsto in Costituzione ha permesso un comportamento almeno discutibile, consistente, anche in assenza di qualsiasi urgenza, nell'emanazione da parte del Governo di Decreti Legge accompagnati, davanti al Parlamento, dalla richiesta del voto di fiducia.

Con la minaccia di 'mandare a casa tutti', il Parlamento è stato così esautorato e ridotto a fare da notaio delle decisioni dell'esecutivo, stravolgendo la struttura della Repubblica e le funzioni attribuite alle diverse Istituzioni dalla Costituzione.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Osservazione

Peccato che guerre combattute anche da nostri reparti militari siano state sfacciatamente contrabbandate come 'missioni di pace' ... sì, pace eterna!

/vedasi Osservazione all'articolo 11)

Art. 81. (versione in vigore dal giorno 01/01/2014)

- 1 - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.*
- 2 - Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.*
- 3 - Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.*
- 4 - Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.*
- 5 - L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.*
- 6 - Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.*

Osservazione

Considerata la capacità del mondo politico italiano di stabilire quando ricorrano i casi di "necessità ed urgenza" che autorizzano il Governo ad emanare Decreti Legge, ci si può chiedere chi e come dovrà stabilire quando ricorrano gli "eventi eccezionali".

Aspettiamo il 2014, allora vedremo ...

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 90.

- 1 - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Co-*

stituzione.

2 - In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Osservazione

Vista l'**Osservazione** all'articolo successivo, si consideri

- che le leggi lì evocate hanno costituito una evidente concessione di favori alla classe politica che si è impossessata del Parlamento

- e che a mettere in stato d'accusa il Presidente dovrebbe essere proprio quel Parlamento che l'ha eletto e che ha goduto e gode dei favori legislativi stabiliti da quelle leggi.

DOPO AVER LETTO ANCHE L'OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLO 135, rispondete alla domanda: pensate che sia tutto 'giusto'?

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Osservazione

“... la Costituzione chiede di affermare solennemente ... di essere fedele ...”,

... ma, come ho già avuto modo di evidenziare anche nei testi appena riportati, ribadisco la mia opinione che la promulgazione senza colpo ferire da parte dei Presidenti pro tempore

- sia delle leggi che hanno consegnato a qualunque titolo barche di quattrini presi dall'erario solo a 'chi c'è già' in politica;

- sia di leggi elettorali che prevedevano e prevedono percorsi semplificati, sempre per 'chi c'è già', consenta di nutrire ragionevoli dubbi sul rispetto di quel giuramento da parte di chi quelle leggi le ha promulgate senza colpo ferire, in relazione al dettato dell'articolo 51 della Costituzione, che proclama che “tutti i cittadini possono concorrere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.”

TITOLO III IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri.

...

Art. 94.

1 - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

2 - Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

3 - Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

4 - Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

5 - La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Osservazione

È questo meccanismo della 'fiducia' previsto dalla Costituzione quel che unisce i poteri esecutivo e legislativo, impastoiandoli e riducendo quella funzionalità che sarebbe meglio assicurata da una razionale separazione dei ruoli e dei poteri.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

...

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

- 1 - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.*
- 2 - È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.*
- 3 - Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.*

Osservazione

Ce n'era bisogno?

Rappresentanti ed organizzazioni dei diversi settori e delle diverse categorie non avrebbero potuto essere consultati sulle varie problematiche senza **costituire un carrozzone costoso e dotato di sedie comode e molto ben remunerate?**

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

- 1 - La giustizia è amministrata in nome del popolo.*
- 2 - I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Osservazione

Nella condizione di assoluta indipendenza della magistratura (art. 101, secondo comma), **questo articolo può essere tacciato di essere solo l'esposizione di un legittimo desiderio.**

È infatti da considerare che i vari sostituti dei pubblici ministeri sono chiamati ad occuparsi di diverse vicende, per cui, stante la loro indipendenza proclamata, è inevitabile che **l'obbligo di perseguire tutti i reati sia sostanzialmente reso vano dalla semplice libera scelta del magistrato di dedicare il suo tempo ad una o all'altra delle indagini che ha in corso.**

È ovvio come questo possa far arrivare a prescrizione un qualsiasi reato su cui il p.m. incaricato intenda glissare.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

- 1 - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.*
- 2 - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*
- 3 - Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.*

Art. 116.

- 1 - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol*

e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

2 - La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3 - Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

1 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2 - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici (in vigore dal giorno 01/01/2014) perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3 - Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e (frase trasferita al punto e) del 1° comma, dal gior-

no 01/01/2014) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

- 4 - Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- 5 - Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
- 5 - La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- 7 - Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- 8 - La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- 9 - Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Osservazione

L'attuale formulazione degli ultimi tre articoli è del 2001: proprio mentre il mondo va (anche scorrettamente) nella direzione di una straordinaria fluidità di contatti e contratti anche internazionali, **la nostra classe politica ha pensato bene di aprire ulteriori spiragli per l'aumento della complessità della legislazione, ponendo le premesse perché si vengano a formare, nella sola Italia, 21 legislazioni e 21 giurisprudenze diverse ...**

Art. 118.

- 1 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- 2 - I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 3 - La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
- 4 - Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Osservazione

In sostanza, invece di elencare nel dettaglio quali siano le competenze proprie dei vari livelli amministrativi, **si dà agio ai livelli superiori di tenersi tutto il potere disponibile nei settori ritenuti forieri di soddisfazione per chi occupi tali livelli.**

Vengono scaricate sui Comuni (livello amministrativo più debole) tutte le funzioni che non siano ritenute sufficientemente ambite (la legge, oggi, prevede che i comuni debbano espletare almeno 50 funzioni).

- 1 - *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (in vigore dal giorno 01/01/2014)*
- 2 - *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.*
- 3 - *La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.*
- 4 - *Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.*
- 5 - *Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.*
- 6 - *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.*
- 7 - *Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio (in vigore dal giorno 01/01/2014).*
- 8 - *È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.*

Osservazione

Grazie anche all'articolo 75 della Costituzione, in tutto questo quadro di autonomia e di conferimento di poteri ad enti locali, **manca solo un trascurabile dettaglio: il 'popolo sovrano' non ha alcun titolo ad esprimere il proprio parere vincolante, come si dovrebbe presumere essendo 'sovrano'.**

E non è nemmeno previsto alcun obbligo di motivazione per l'imposizione di nuovi tributi ai cittadini 'sovrani' ...

Posso amaramente sorridere?

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I La Corte Costituzionale.

- 1 - *La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.*
- 2 - *I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.*
- 3 - *I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.*
- 4 - *Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.*

- 5 - *La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.*
- 6 - *L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.*
- 7 - *Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.*

Osservazione

La Corte costituzionale è composta da giudici nominati, per 1/3 ciascuno, da: Parlamento (cioè dalla classe politica), magistratura, Presidente della Repubblica (cioè da un eletto dalla classe politica).

È solo il caso di accennare al fatto che è previsto che l'eventuale integrazione della Corte nei procedimenti contro il Presidente della Repubblica avvenga per estrazione a sorte da un elenco predisposto ... dalla classe politica.

Come mai la classe politica dell'epoca ha posto il giudizio sulla correttezza costituzionale dell'attività della Repubblica nelle mani ... di nominati dalla classe politica? "... a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina" (Giulio Andreotti).

Art. 137.

- 1 - *Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.*
- 2 - *Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.*
- 3 - *Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.*

Osservazione

Trascurando, momentaneamente, il fatto che per 2/3 la Corte Costituzionale sia nominata dalla classe politica dominante ed il rimanente 1/3 da una 'classe' che si forma al di fuori da qualsiasi potere popolare, pare particolarmente discutibile che leggi anche di notevole importanza possano entrare in vigore e restarci senza che la Corte sia chiamata a valutarne la rispondenza al dettato costituzionale.

Il principio fatto proprio già nel 1948 dai nostri politici è stato quello che è divenuto normale in Italia: "prima paga (o subisci), poi ricorri (o lamentati) che, ... con molta calma, forse, vedremo cosa fare".

È grave, poi, che anche se fossero milioni a volerlo fare, i cittadini-sovrani non possano in alcun modo adire alla Corte, che così resta UNA ÉLITE, ELETTA/NOMINATA DA UNA ÉLITE, CHIAMATA A DARE RISPOSTE SOLO AD UNA ÉLITE.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

- 1 - *Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.*
- 2 - *Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*
- 3 - *Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.*

Osservazione

È da notare come anche gli interventi sull'architettura istituzionale della Repubblica possano agevolmente essere sottratti al controllo ed alla sovranità popolare da una classe politica protesa ad affermare ed a consolidare il proprio predominio.

E, purtroppo, una classe politica orientata in tal senso ce l'abbiamo!

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Osservazione

... ovviamente, non è previsto che possa essere il popolo-sovrano a proporre un simile ripensamento (dettaglio, questo, che voglio evidenziare **solo per ricordare come sia maltrattata quella sovranità pomposamente proclamata nell'art. 1**, non perché mi auguri il passaggio ad una forma istituzionale non-repubblicana).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(solo quelle che, ragionevolmente, possono trovare applicazione ancora oggi)

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Osservazione

Il divieto di riorganizzazione del partito fascista (in deroga agli artt. 18 e 49 della Costituzione), trova una sua giustificazione storica nel fatto che esso si applica ad una formazione politica che ha dimostrato (in vent'anni di dittatura) di essere propensa ad usare metodi antidemocratici.

In tema di prevaricazioni, il Partito Fascista "ha già dato": adesso tocca ai partiti della sedicente democrazia a "dare" tutto quel che riescono in tema di 'occupazione del potere'.

Considerata l'abilità dei nostri politici nel giocare con le parole (cfr. 'finanziamento dei partiti' e 'rimbor-si elettorali'), è chiaro come una simile condivisibile disposizione possa essere facilmente aggirata.

XVIII

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Osservazione

C'era bisogno di intimare che la Costituzione sia 'fedelmente osservata'? ... evidentemente, già nel 1947 gli antenati della nostra classe politica qualche riserva mentale ce l'avevano già!

Altra domanda. Vista questa puntualizzazione è lecito chiedersi: **"Perché, le altre leggi possono forse essere pacificamente disattese?"**